



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE,
E LA NORMATIVA TECNICA

Ex Divisione IX - *Politiche Europee ed Internazionali, Cooperazione Amministrativa Europea
e Riconoscimento Titoli Professionali*

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE, E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA la legge della Regione Lombardia 3 aprile 2014, n. 14, recante “Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea). Legge comunitaria regionale 2014 (Legge europea regionale 2014) - Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea: attuazione della Direttiva 2005/36/CE, della Direttiva 2006/123/CE, della Direttiva 2011/92/UE, della Direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2011/36/UE e della Direttiva 2011/93/UE”;

VISTO che ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della predetta L.R. n. 14 del 2014, di attuazione dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs n. 206/2007, la Regione Lombardia è l’Autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari per le attività di cui al titolo III, capo III, del citato decreto legislativo 206 del 2007;

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. 06 47055486– fax + fax +39 06 47055338
e-mail roberto.tato@mise.gov.it
stefania.sindici@mise.gov.it
dgmccvnt.div09@pec.mise.gov.it
www.mise.gov.it

IN ATTESA dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, della predetta L.R. n. 14 del 2014, ed in particolare che la Giunta regionale della Lombardia individui la struttura regionale competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento e definisca le modalità procedurali di valutazione dei titoli, qualificazioni e attestazioni pubbliche, anche attraverso l'utilizzo del sistema d'informazione del mercato interno (Internal Market Information system - IMI) di cui al Regolamento (UE) n. 1024/2012;

VISTA la domanda della sig.ra **NICOLAE ELENA DANIELA**, cittadina della Romania, diretta a chiedere il riconoscimento :del titolo di qualifica professionale denominato “*CERTIFICAT DE ABSOLVIRE - COAFOR, CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE*” rilasciato in data 24/ luglio 2019 dal Ministero del Lavoro e della Giustizia Sociale e dal Ministero dell'Educazione Nazionale in conformità ai provvedimenti dell'Ordinanza Governativa 129/2000, per l'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante “Disciplina dell'attività di acconciatore” e s.m.i.;

CONSIDERATO che il programma di *inizio / perfezionamento / specializzazione* relativo al nominato certificato professionale si è svolto nel periodo maggio-luglio 2019 con esame finale sostenuto in data 24 luglio 2019 presso la Società Commerciale Zian Continental Srl con sede a Pitești, provincia di Argeș, iscritta nel registro nazionale dei fornitori di formazione professionale degli adulti con il n. 03/636/28.10.2016;

CONSIDERATO che il citato corso di formazione per l'occupazione (competenze comuni) di PARRUCCHIERE, codice COR 5141.2.2., ha avuto la durata di 360 ore, di cui 120 per la parte teorica e 240 ore per la preparazione pratica; che non sono stati documentati nel particolare gli insegnamenti impartiti ma solo le competenze acquisite; che il livello di qualifica certificato è il 2°, e che il requisito di accesso al programma di formazione professionale è il completamento di 10 classi di studi;

CONSIDERATO che la richiedente non dimostra esperienza lavorativa in Romania con certificati di fonte pubblica, pertanto non valutabili;

CONSIDERATO che in Romania la professione di acconciatore non è regolamentata;

VISTO che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 26 febbraio 2020 con il parere delle Associazioni di categoria CNA Benessere e Confartigianato, sulla base delle citate premesse, ha ritenuto, ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale – artt. 18-21, il titolo di qualifica professionale **idoneo** a consentire in Italia l'esercizio della professione di acconciatore di cui alla legge 18 agosto 2005 n.174, **subordinatamente al superamento di una misura compensativa, consistente in un tirocinio di adattamento teorico-pratico della durata di ventiquattro mesi**, così come disciplinato dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9/11/2007, n. 206, necessaria in quanto la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda “materie sostanzialmente diverse” cioè *materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata e che in termini di durata o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante* (d.lgs. n. 206/2007 art. 22, co. 5).

Nel caso specifico, la formazione di sole 360 ore, è molto inferiore ai percorsi di formazione professionale italiani e non sono stati documentati nel particolare gli insegnamenti impartiti ma solo le competenze acquisite; inoltre l'interessata non dimostra con documenti di fonte pubblica idonea esperienza professionale;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 65797 del 02 marzo 2020 ha comunicato alla richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che la richiesta di riconoscimento era accoglibile subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa;

VERIFICATO che la richiedente non si è avvalsa della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di €32,00 è stata corrisposta tramite bonifico bancario effettuato presso UNICREDIT in data 18 settembre 2019, a favore del Bilancio dello Stato Capo VIII, capitolo 1205, art 1- IBAN: IT07 Y010 0003 2453 4800 8120 501;

DECRETA

Art. 1

1. Alla sig.ra **NICOLAE ELENA DANIELA**, cittadina della Romania, nata a Pitesti, Romania, in data 23 dicembre 1986, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è riconosciuto il titolo di qualifica professionale di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, e s.m.i., subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa consistente in **un tirocinio di adattamento teorico-pratico della durata di ventiquattro mesi**. I contenuti della misura e le relative modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.
3. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione di cui il comma 2.

Roma, 13 marzo 2020

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Loredana Gulino)

ALLEGATO A

Il tirocinio di adattamento teorico-pratico, della durata di ventiquattro mesi, si svolge presso una struttura individuata dall'autorità regionale competente (ente di formazione autorizzato o impresa di acconciatura regolarmente operante sul territorio della regione).

All'esercizio del tirocinio si accede previa presentazione di apposita istanza da parte dell'interessata **alla Regione LOMBARDIA**.

Il tirocinio si svolge sotto la supervisione di un responsabile ed ha per oggetto in particolare le seguenti attività:

TAGLIO CLASSICO MASCHILE: detersione dei capelli, taglio, sfumatura, basette. Rifinitura da eseguire solo a forbice. Acconciatura a phon.

RASATURA DELLA BARBA: preparazione, rasatura con rasoio a lama. Trattamento dopo barba.

TAGLIO MODA MASCHILE E FEMMINILE: detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi, ecc.) Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a tondeuse.

TECNICHE DI ACCONCIATURA: messa in piega (con spazzola e phon, ferri caldi, diffusore, casco, ecc). Realizzazione della ondulazione ad acqua (a mano, con bigodini, con la tecnica dei ricci piatti, ecc.) Brushing e touching dei capelli. Realizzazione di acconciature da giorno, sera e per cerimonia.

TRATTAMENTO CHIMICO-COSMETOLOGICO: detersione dei capelli, impacchi, creme, lozioni per la ristrutturazione del capello. Esecuzione della permanente e della contropermanente. Realizzazione di riflessature, tinture, meches, colpi di sole.

ORGANIZZAZIONE E MANTENIMENTO dell'ambiente di lavoro nel rispetto delle norme igieniche, di sicurezza sul lavoro e ambientale; identificazione di situazioni di rischio potenziale

Il responsabile del tirocinio di adattamento, a conclusione dello stesso, predisponde una relazione motivata contenente la valutazione, favorevole o sfavorevole, dell'attività svolta dalla tirocinante. La relazione è trasmessa all'Autorità regionale che, in caso di esito sfavorevole, dispone la ripetizione del tirocinio; in caso di esito favorevole la stessa Autorità emette un'attestazione finale di compiuto tirocinio di adattamento da trasmettere all'interessata ed al Ministero dello Sviluppo Economico, per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore, e la Normativa Tecnica, Ex Divisione IX.

Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di compiuto tirocinio di adattamento con esito favorevole, costituisce titolo per consentire alla candidata, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.

Il tirocinio è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa scelta. Gli obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode la tirocinante sono stabiliti dalla normativa vigente, conformemente al diritto comunitario applicabile. Gli oneri per l'attuazione del tirocinio sono a carico dell'interessata, a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.